

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. [REDACTED]/2022 r.g.

reclamo ex art. 669 terdecies cpc

➤ reclamante

[REDACTED]

con l'avv. Federico Pedonese

➤ reclamata

[REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

Il tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Bruno Casciarri *presidente*

dr. Lucio Munaro *giudice relatore*

dr. Clarice Di Tullio *giudice*

letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

1. L'imprenditore [REDACTED] ha proposto reclamo contro l'ordinanza di rigetto del proprio ricorso ex art. 700 cpc.

La [REDACTED], convenuta dinanzi al giudice della cautela, si è costituita anche in sede di reclamo.

1.1. Col ricorso ex art. 700 cpc [REDACTED] aveva allegato (tra l'altro) che:

– in base ai *dati registrati all'interno della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia*, risulta una segnalazione presente nel sistema da parte dell'odierna resistente [REDACTED], la quale, al mese di febbraio 2022, segnala a sofferenza il Sig. [REDACTED], all'interno della *Categoria Sofferenza – Stato Rapporto: Rapporti non contestati - Assenza di garanzie reali e/o privilegi - Utilizzato 92.971,00 – Importo Garantito 0 e altresì come Sofferenza Credito passato a perdita da cessione per l'importo di euro 79.467,00;*

– non sussiste alcun rapporto tra il ricorrente e la [REDACTED], né vi è la prova che tale società sia cessionaria del credito oggetto della segnalazione a sofferenza;

– la segnalazione dunque è illegittima perché proveniente da soggetto sprovvisto della prova della titolarità del credito interessato.

Pertanto, il ricorrente aveva domandato di *dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia del Sig.*

dr. [REDACTED]

[REDACTED], ordinando alla [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, la regolarizzazione ex tunc della segnalazione presente a suo nome presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

1.2. La convenuta aveva eccepito che:

- in virtù di contratto del [REDACTED] era divenuta cessionaria del credito oggetto della segnalazione a sofferenza;
- trattandosi di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, era stata effettuata la regolare pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- quanto all'individuazione del credito, *la posizione ceduta è rinvenibile a pagina [REDACTED] dell'elenco delle posizioni cedute, avuto riferimento al numero del contratto di conto corrente n. [REDACTED]*
- viene inoltre depositata, ai fini dell'individuazione cit., *la dichiarazione della banca cedente.*

1.3 Il giudice rigettò il ricorso rilevando, quale ragione assorbente, il difetto del *periculum in mora*.

2. La ricorrente ha proposto reclamo riproducendo sostanzialmente il medesimo tema cognitivo di cui al ricorso ex art. 700 cpc e deducendo puntualmente in merito all'effettività del *periculum* negato dal giudice.

La reclamata ha contestato specificamente le deduzioni della controparte.

3. Il reclamo è fondato, sicchè l'ordinanza che ne è oggetto viene riformata totalmente; ciò che determina la caducazione degli effetti conseguenti.

La [REDACTED] infatti non ha provato di essere titolare del credito in relazione al quale venne fatta la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Come chiarito dalla suprema Corte, chi agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 24798/2020).

Difatti l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 cit. non dà contezza – nella sua 'minima' struttura informativa – degli *specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi*. Mentre è principio ricevuto dalla giurisprudenza della Cassazione che chi si affermi successore della parte originaria a norma dell'art. 58 cit. ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (per tutte, Cass. n. 5617/2020).

Nella fattispecie in esame non vi è alcun documento idoneo a dimostrare

dr. [REDACTED]



che quel determinato credito vantato dalla [REDACTED] – credito che va necessariamente delineato nei suoi *specifici e precisi contorni* (cfr. Cass. cit.) – sia incluso o incorporato nella cessione in blocco di cui si tratta.

3.1. Al riguardo, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione di *avvenuta cessione posizione in sofferenza* imputabile alla cedente, che non è parte del giudizio.

Trattandosi dunque di scrittura privata proveniente da un terzo estraneo alla lite, la stessa costituisce un mero indizio, che nel caso in esame non ha una valenza probatoria giuridicamente rilevante.

Infatti nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti (*ex multis*, Cass. n. 6650/2020).

Come autorevolmente osservato in sede dottrinale, nel nostro sistema processuale il concetto di indizio e quello di presunzione sono sostanzialmente sovrapponibili. Si tratta cioè dello stesso fenomeno, considerato sotto il profilo statico quando si parla di indizio e sotto quello dinamico quando si parla di presunzione. In particolare, infatti, l'indizio è il fatto noto da cui si deve trarre il fatto ignoto, mentre la presunzione è propriamente il ragionamento (c.d. inferenza) che dal fatto noto conduce al fatto ignoto. Ad ogni modo si tratta pur sempre di prova ex art. 2729 cc, e cioè di *presunzioni semplici*, che però non sono ammissibili quando la legge esclude la prova per testimoni (art. 2729.2 cc).

Nel caso in esame certamente la prova testimoniale è inammissibile ex art. 2721.1 cc, formandone oggetto l'inclusione nella vicenda traslativa di un credito bancario di € 79.467,00 - ciò che è stato eccepito da [REDACTED] davanti al giudice della cautela, attraverso l'esplicito richiamo adesivo alla giurisprudenza di merito che valorizza tale ragione di inammissibilità (cfr. le *note scritte autorizzate*) -.

Infatti a norma dell'art. 2721 cc – come interpretato dalla migliore dottrina processualistica – la prova testimoniale non è ammissibile quando si deduca in giudizio una fattispecie negoziale che nell'attuale contesto socio-economico di regola viene realizzata per iscritto.

Né vi sono le condizioni di applicabilità dell'eccezione ex art. 2724 n. 1 cc, perché il relativo *principio di prova scritta* deve consistere in uno *scritto* concretamente ascrivibile al reclamante, che ha invece contestato specificamente l'imputazione alla controparte del credito asseritamente ceduto.

3.1.1. Inidonea sul piano probatorio è anche la *pagina* [REDACTED] dell'elenco delle *posizioni cedute, avuto riferimento al numero del contratto di conto corrente n. [REDACTED]* prodotta e invocata dalla reclamante. E ciò sia perché tale *pagina* riporta semplicemente il numero del rapporto di conto corrente nel cui ambito sarebbe

dr. [REDACTED]

Firmato Da [REDACTED]
Firmato Da [REDACTED]



maturato il credito in parola, sia perché tale documento, al pari della dichiarazione scritta cit., ha comunque una valenza meramente indiziaria. Sicché valgono anche per esso i rilievi circa l'inammissibilità della prova presuntiva.

4. Il *periculum in mora* sussiste su evidente base presuntiva (art. 2729.1 cc), perché una tale segnalazione del credito a sofferenza – secondo gli attuali, ordinari criteri statistici e di mercato – comporta un rilevante, imminente e irreparabile pericolo di compromissione sia dell'immagine imprenditoriale del soggetto segnalato, sia della concreta possibilità di esercizio dell'attività di impresa. Alla quale infatti è immanente l'agevole accesso al credito, che verrebbe plausibilmente compromesso dalla percezione di inaffidabilità di un imprenditore segnalato.

La compresenza di altra segnalazione è logicamente inidonea a escludere il *periculum* immanente all'ulteriore segnalazione, perché le difficoltà di accesso al credito generate dalla prima segnalazione si trasformerebbero plausibilmente in sostanziale impossibilità di accesso in presenza della seconda. Sicché non può logicamente sostenersi che la pregressa segnalazione sia per definizione idonea a precludere l'accesso al credito, cosicché dunque la seconda sarebbe causalmente irrilevante sotto tale profilo.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

p.q.m.

- ordina alla reclamata di assicurare la cancellazione della segnalazione indicata in motivazione, con efficacia retroattiva;
- condanna la reclamata a rimborsare alla reclamante le spese di lite, liquidate in € 5000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Treviso, 11.7.2023

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

dr. [REDACTED]

Firmato Da:
Firmato Da:

